

	UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI	
	COMUNI DI: ARMUNGIA – BALLAO – ESCALAPLANO – GONI – SAN BASILIO – SAN NICOLO’	
	GERREI – SANT’ANDREA FRIUS – SILIUS – VILLASALTO	
	STATUTO PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE	
	Modificato e riapprovato secondo il presente testo con deliberazioni del :	
	- Comune di Armungia : Delibera C.C. n. 10 del 24.04.08;	
	- Comune di Ballao: Delibera C.C. n. 13 del 24.04.2008;	
	- Comune di Goni: Delibera C.C. n. 07 del 21.04.08	
	- Comune di San Nicolò Gerrei: Delibera C.C. n. 07 del 26.04.08;	
	- Comune di Sant’Andrea Frius: Delibera C.C. n. 12 del 24.04.08;	
	Approvato dai Comuni di Escalaplano, San Basilio, Silius e Villasalto che hanno fatto	
	richiesta di adesione all’Unione, assentita dai sopraelencati Comuni fondatori, ai sensi	
	dell’art. 5 dello statuto dell’Unione, con le seguenti deliberazioni consiliari:	
	- n. 06 del 29.04.08, esecutiva, del Comune di Escalaplano;	
	- n. 08 del 28.04.08, esecutiva, del Comune di San Basilio;	
	- n. 16 del 28.04.08, esecutiva, del Comune di Silius;	
	- n. 10 del 29.04.08, esecutiva, del Comune di Villasalto;	
	CAPO I - Elementi costitutivi	
	Art. 1 - (Natura dell’Unione)	
	1. I Comuni di ARMUNGIA, BALLAO, GONI, SAN NICOLÒ GERREI,	
	SANT’ANDREA FRIUS si costituiscono in Unione ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.	
	18/08/2000 n. 267 e dell’art. 3 della L.R. 12/05. e s.m.i.	
	2. L’Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di	
	personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per	
	- 1 -	

lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Art. 2 - (Denominazione e sede)

1. L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI.
2. L'Unione ha sede legale in San Nicolò Gerrei, Piazza Salvatore Naitza s.n.
3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.

Art. 3 - (Finalità dell'Unione)

È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicine caratterizzano le specifiche peculiarità.

L'Unione dei Comuni del GERREI persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società dello Stato; promuove inoltre il sostegno solidale tra i Comuni, i quali potranno, con la propria azione, concorrere a fronteggiare situazioni temporanee di difficoltà in cui un Comune possa essere incorso.

L'Unione dei Comuni del Gerrei, con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.

L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Cagliari, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 4 - (Oggetto)

	Possono essere trasferite all'Unione dei Comuni del Gerrei, le competenze concernenti le	
	seguenti funzioni: -	
	SERVIZIO PERSONALE COMUNALE, DEI CANTIERI E LAVORI IN ECONOMIA	
	Funzioni attribuite: -	
	Personale:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni amministrative, previdenziali, assicurative e contabili di tutto il personale dipendente dei Comuni, del personale dei cantieri e dei lavori in economia. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nucleo di Valutazione e controllo di gestione. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrattazione Collettiva decentrata integrativa. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Problematiche inerenti la sicurezza nei posti di lavoro (ex D.Lgs. n. 626/1994). 	
	SERVIZIO DEI TRIBUTI COMUNALI	
	Funzioni attribuite: -	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione (Accertamento, liquidazione, riscossione, rimborsi e contenzioso) dei 	
	seguenti tributi: -	
	I.C.I.; T.A.R.S.U.; T.O.S.A.P.; C.O.S.A.P.	
	SERVIZIO STATISTICA	
	Funzioni attribuite: -	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio di Statistica (ISTAT); 	
	SERVIZIO TERRITORIO – AMBIENTE – INFRASTRUTTURE	
	Funzioni attribuite: -	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione coordinata dell'attività inerente l'edilizia privata, la pianificazione urbanistica comunale, la realizzazione e gestione delle Opere Pubbliche, comprese le 	
	procedure espropriative;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Territorio e Urbanistica: edilizia residenziale pubblica; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento acustico; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento elettromagnetico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rifiuti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di difesa del suolo e prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Opere Pubbliche; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Viabilità; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto Pubblico locale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione civile; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione catasto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lotta al randagismo. 	
	SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
	Funzioni attribuite: -	
	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione dello sviluppo economico dei Comuni e redazione dei Piani di 	
	Sviluppo Economico Locale;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dello sportello unico per le attività produttive; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Commercio e attività produttive; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Turismo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Artigianato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Industria; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiere e mercati. 	
	SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO	
	Studio e gestione del sistema informatico dell'Unione.	
	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	
	Funzioni attribuite: -	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela della salute (Sistema integrato dei servizi alla persona L.R. 23/2005); 	
	- 4 -	

	<ul style="list-style-type: none"> Istruzione scolastica; 	
	<ul style="list-style-type: none"> Beni culturali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> Spettacolo e attività culturali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sport. 	
	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	
	POLIZIA URBANA E RURALE – AMMINISTRATIVA –GIUDIZIARIA E DI	
	PUBBLICA SICUREZZA	
	Funzioni attribuite: -	
	<ul style="list-style-type: none"> Servizi di Polizia Municipale, comprese tutte le funzioni amministrative e connesse. 	
	L'Unione, nell'esercizio delle funzioni attribuite, assicura la consulenza giuridica e tecnica	
	necessaria, anche mediante il ricorso a consulenze esterne.	
	All'Unione possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel	
	comma precedente, previa modifica del presente Statuto e Atto Costitutivo.	
	L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile,	
	servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune	
	competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata,	
	la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro	
	dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di	
	competenza comunale.	
	Art. 5 - (Adesione di nuovi Comuni)	
	1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano	
	richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei	
	consiglieri che lo compongono.	
	2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione	
	seguendo lo stesso iter procedurale di modifica dello Statuto.	

Art. 6 - (Durata)

1. L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale, e, comunque, fino a quando a comporla siano almeno due Comuni.

Art. 7 - (Recesso)

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare.

2. In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione verrà riaffidata ai rispettivi Comuni.

3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 8 - (Procedimento per il trasferimento delle competenze)

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le

	volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti	
	rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà	
	dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all' oggetto,	
	delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali	
	rapporti.	
	4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed	
	all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le	
	condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante	
	conferenze di servizi, presiedute dal presidente dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia	
	protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza	
	diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.	
	5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni	
	relativamente alla titolarità circa l' esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal	
	trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 7.	
	CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione	
	Art. 9 - (Gli Organi)	
	Sono organi dell'Unione:	
	a) L'Assemblea generale;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Presidente.	
	Art. 10 - (L'Assemblea generale)	
	1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione, rappresentativa degli Enti	
	associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.	
	2. L'Assemblea determina gli indirizzi generati dell'attività ed esercita il controllo	
	sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.	
	- 7 -	

Art. 11 - (Composizione)

1. L'assemblea è formata da un rappresentante per ogni per ogni comune associato designato fra i sindaci e gli assessore pro tempore degli stessi.

2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'assemblea sono regolate dalla legge;

3. L'espressione di voto in assemblea è paritaria;

4. Il Presidente dell'Unione viene scelto dall'Assemblea Generale, tra uno dei propri componenti.

Art. 11 bis – (Presidenza)

L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'Unione, esso assume tutte le competenze di cui all'art. 39 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Art. 12 - (Funzionamento)

Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13 - (Competenze dell'Assemblea)

L'assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'assemblea:

a) L'elezione del Presidente dell'Unione;

b) L'elezione del Consiglio di amministrazione;

c) La nomina dei revisori dei conti;

d) Nomina delle Commissioni di cui all'art. 20bis;

e) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e

l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune;

L'approvazione dei Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;

f) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;

g) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;

h) La verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;

i) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;

j) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari;

k) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali.

Art. 14 - (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 15 - (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta

	dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente più 4 componenti.	
	Il consiglio di Amministrazione viene eletto dall'assemblea generale fra i propri componenti.	
	L'elezione avviene sulla base di una proposta avanzata dal presidente nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi.	
	L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.	
	Il Consiglio di Amministrazione così costituito dura in carica per tutto il mandato del presidente.	
	A seguito della nomina di un nuovo presidente si avvia la procedura di elezione del nuovo comitato esecutivo con le stesse modalità.	
	Nel caso in cui la metà o più delle amministrazioni Comunali partners proceda al rinnovo dei propri Consigli deve essere rieletto l'intero Consiglio di Amministrazione.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione permangono nell'esercizio delle loro funzioni fino all'insediamento dei loro successori.	
	Art. 15 bis - (Decadenza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione)	
	I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:	
	a) per la perdita dei requisiti di cui al comma 4 del precedente articolo 15;	
	b) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto.	
	In tutti i casi la decadenza è pronunciata dall'Assemblea Generale che procederà alla sostituzione secondo le modalità di cui al medesimo 4 comma del precedente articolo 15.	
	I singoli componenti, che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.	
	Art. 16 - (Competenze)	

1. Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se nominato, e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 17 - (Adunanze e deliberazioni)

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Unione.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.
4. Alle deliberazioni del Consiglio si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - (Il Presidente dell'Unione)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, tra i propri componenti, nella prima seduta a maggioranza assoluta per la durata di un anno.

La nomina del nuovo presidente dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni, dall'intervenuta cessazione, con le stesse modalità di cui al precedente comma, attenendosi di norma al principio della turnazione.

Il Presidente dell'Unione dei Comuni rappresenta l'Ente, è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e assicura l'unità dell'attività dell'Unione.

Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 19 - (Vicepresidente)

In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione

sono svolte da un vicepresidente, componente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Presidente.

Art. 20 - (Prerogative e responsabilità)

Agli Amministratori dell'Unione per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla Legge Regionale n. 12 del 02.08.2005 art. 11 comma 7 e s.m.i.

Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

Art. 20 bis - (Commissioni)

Su proposta del Presidente dell'Unione, del Consiglio di Amministrazione o di 1/5 dei componenti l'Assemblea generale, la medesima Assemblea può istituire delle Commissioni speciali o d'indagine per l'esame di problematiche di particolare interesse e complessità e/o qualora si verificano gravi fatti nell'attività gestionale dell'Ente.

I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento dell'AG e/o dalla deliberazione di nomina delle Commissioni.

CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici

Art. 21 - (Principi e criteri generali)

L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare efficienza ed efficacia alla propria azione.

L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, e della

correttezza ed efficienza della gestione.

L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale proprio e dei Comuni aderenti

finalizzata al raggiungimento degli obiettivi degli Enti, secondo criteri di economicità.

Art. 22 - (Personale)

1. L'Unione di comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, in primis, al trasferimento o all'utilizzo anche a tempo parziale del personale dei Comuni adibito alle funzioni attribuite all'Unione.

2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Art. 23 - (Segretario)

1. Il Segretario dell'Unione, viene nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti, preferibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali operanti nei comuni aderenti all'Unione.

2. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, e roga i contratti dell'ente.

3. Al Segretario dell'Unione possono essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale.

Art. 24 - (Direttore generale)

La pianta organica dell'Unione può prevedere la figura di un direttore generale

Al direttore compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini

dell'Unione.

Il Direttore, in particolare:

a) predispone il piano dettagliato degli obiettivi propedeutico al controllo di gestione,

nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;

b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;

c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli

schemi della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e

annuali, nonché del conto consuntivo;

e) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza

diritto di voto;

f) adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'ente;

g) dirige il personale ad eccezione del Segretario dell'ente;

h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal

regolamento, ad altri organi;

i) presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;

j) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente

dell'Unione.

In assenza del direttore le funzioni gestionali di cui ai precedenti commi spetta ai responsabili

dei servizi ed al Segretario comunale secondo le previsioni contenute nel regolamento dei

servizi.

Art. 25 - (Incompatibilità e responsabilità)

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o

commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.

2. Non possono essere nominati Direttore dell'Unione i Sindaci, i Consiglieri e gli

Assessori, nonché i loro parenti entro il terzo grado, degli enti locali associati.

3. Il Direttore e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità

Art. 26 - (Attività gestionale dell'Unione)

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 27 - (Patrimonio)

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.

2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. E' demandato all'Assemblea Generale l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 28 - (Trasferimenti per partecipazione alle spese)

1.	L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea Generale.	
2.	Gli enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.	
Art. 29 - (Contratti e appalti)		
1.	Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.	
2.	Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che l'Unione può sostenere in economia.	
CAPO V - Vigilanza e controllo		
Art. 30 - (Rimozione e sospensione)		
1.	I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.	
Art. 31 - (Raccordo con gli Enti)		
1.	L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette a cura del segretario, agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Unione. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.	
2.	Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.	

3. Il Presidente convoca, con cadenza annuale, la conferenza dei consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione.

Art. 32 - (Interventi degli Amministratori)

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri comunali aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 33 - (Revisione economica e finanziaria)

1. Il Consiglio dell'Unione elegge un Revisore.

2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4. Il Revisore collabora con il Consiglio dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 34 - (Trasparenza)

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

3. All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico i componenti del Comitato esecutivo, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 35 - (Albo delle pubblicazioni)

1. L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all'albo debbono essere trasmessi ai Comuni associati.

2. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art. 36 - (Accesso e informazione)

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.

2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che l'Unione è tenuta a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto,

stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.

4. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua, per ciascun provvedimento di competenza, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinate dalla legge.

Art. 37 - (Partecipazione)

1. L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

2. L'Unione, a tal fine, è impegnato: -

a) Ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;

b) A promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;

c) A predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.

3. L'Unione, periodicamente predisporre, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

Art. 38 - (Associazionismo e volontariato)

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII - Norme finali e transitorie

Art. 39 - (Organi di governo)

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

Art. 40 - (Atti regolamentari)

1. Sino all'emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune del presidente eletto, in quanto compatibili con il presente Statuto; il Presidente dell'Unione, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presentare all'Assemblea Generale, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta per l'adozione dei regolamenti.

Art. 41 - (Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Fino all'adozione della pianta organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre all'utilizzo anche a tempo parziale del personale dei comuni aderenti all'Unione nelle forme consentite dalla legge.

2. I singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui finalità, entità e modalità di versamento verrà stabilita nella prima seduta del consiglio.

3. In attesa che l'Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario dell'Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell'Unione.

Art. 42 - (Primi adempimenti e trasferimento delle competenze)

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 8 con atti del Consiglio Comunale.

Art. 43 - (Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili)

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Art. 44 - (Affidamento del servizio di tesoreria)

1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara, il servizio verrà affidato provvisoriamente al tesoriere di uno dei Comuni dell'Unione.

Art. 45 - (Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto)

Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. La proposta di modifica si intende approvata quando la totalità dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica statutaria entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecutività dello stesso. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale l'approvazione definitiva dell'atto.

Con periodicità almeno biennale l'Assemblea Generale, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro

adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità,
nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Art. 46 - (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 46 bis – (Norma transitoria)

Fino alla costituzione degli organi statutari gli atti di competenza dei predetti organi,
comprese le modifiche e/o abrogazioni del presente statuto, sono uniformemente deliberati
dai consigli dei comuni facenti parte dell'unione.

Art. 47 - (Entrata in vigore)

1. Il presente STATUTO esplica i propri effetti, una volta stipulato l'atto costitutivo e
previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all'Albo Pretorio dei Comuni
costituenti l'Unione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dr. Silvestro Fucas

Dr. Alberto Sciola